

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO n. 4397

Comunicazione in merito alla sospensione di diritto di un consigliere regionale (proclamato eletto per temporanea sostituzione) ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (D.P.C.M. del 5 agosto 2013, notificato in data 28 agosto 2013). (Prot. n. 35942 del 10/09/2013)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) Aimi Enrico	25) Lombardi Marco
2) Alessandrini Tiziano	26) Malaguti Mauro
3) Barbati Liana	27) Mandini Sandro
4) Barbieri Marco	28) Manfredini Mauro
5) Bartolini Luca	29) Marani Paola
6) Bazzoni Gianguido	30) Meo Gabriella
7) Bernardini Manes	31) Monari Marco
8) Bignami Galeazzo	32) Montanari Roberto
9) Bonaccini Stefano	33) Moriconi Rita
10) Carini Marco	34) Mumolo Antonio
11) Casadei Thomas	35) Naldi Gian Guido
12) Cavalli Stefano	36) Noè Silvia
13) Corradi Roberto	37) Pagani Giuseppe Eugenio
14) Costi Palma	38) Pariani Anna
15) Defranceschi Andrea	39) Paruolo Giuseppe
16) Donini Monica	40) Piva Roberto
17) Errani Vasco	41) Pollastri Andrea
18) Favia Giovanni	42) Riva Matteo
19) Ferrari Gabriele	43) Sconciaforni Roberto
20) Fiammenghi Valdimiro	44) Serri Luciana
21) Filippi Fabio	45) Vecchi Alberto
22) Garbi Roberto	46) Vecchi Luciano
23) Grillini Franco	47) Zoffoli Damiano
24) Leoni Andrea	

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Mazzotti e Mori, è, inoltre, assente il consigliere Lavagetto.

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa *Palma Costi*.

Segretari: *Roberto Corradi e Gabriella Meo*.

Oggetto n 4397:

Comunicazione in merito alla sospensione di diritto di un consigliere regionale (proclamato eletto per temporanea sostituzione) ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (D.P.C.M. del 5 agosto 2013, notificato in data 28 agosto 2013).

Prot. n. 35942 del 10 settembre 2013

PRESIDENTE:

Visti:

il D.P.C.M. 5 agosto 2013, notificato dalla Prefettura di Bologna con nota acquisita al prot. n. 34398 del 28 agosto 2013, con il quale è stata accertata la sospensione del signor Giampaolo Lavagetto dalla carica di consigliere regionale della Regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 21 maggio 2013 (data della convalida dell'elezione del consigliere, proclamato eletto per temporanea sostituzione in data 23 aprile 2013), ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, essendo stata emessa dal Tribunale di Parma, nei suoi confronti, condanna non definitiva per il reato di peculato (art. 314 c.p.) con sentenza n. 325/2011 del 12 ottobre 2011;

il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e in particolare:

- l'art. 7 "Incandidabilità alle elezioni regionali" ove (comma 1 lett. c)), tra altro, si prevede che non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire la carica di consigliere regionale, coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 314 c.p.;

- l'art. 8 "Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali" che dispone la sospensione di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, tra le quali in particolare quella di consigliere regionale, stabilendo:

"1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);

b) omissis...

c) omissis...

2. omissis...

3. *Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.*

4. *A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.*

5. *La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.*

6. *Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.”.*

Si dà pertanto atto della sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale di Giampaolo Lavagetto (proclamato eletto per temporanea sostituzione), ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, a decorrere dal 21 maggio 2013.

È doveroso ora procedere alla temporanea sostituzione del consigliere regionale sospeso e pertanto richiamo la legge 17 febbraio 1968 n. 108 “Norme

per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” e in particolare l’art. 16-bis “Supplenza” dal quale discende che nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - ora art. 8, commi 1, 2 e 3 del citato d.lgs. 235/2012 - “il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario di Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 16”.

Richiamo altresì per relationem il verbale dell’Ufficio di Presidenza del 4 settembre 2013.

Richiamo la delibera di Assemblea legislativa n. 111 del 23 aprile 2013 con cui si è provveduto alla sospensione del consigliere regionale Luigi Giuseppe Villani ed alla temporanea sostituzione con affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere, a far data dal 23 aprile 2013, al sig. Giampaolo Lavagetto, in quanto primo dei candidati non eletti nella lista provinciale n. 4 avente il contrassegno “PDL”, per la quale è stato eletto il consigliere Villani, come da verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Parma, relativo alla elezione dell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna - anno 2010.

Do atto che dal medesimo verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Parma, risulta secondo dei candidati non eletti nella lista provinciale n. 4 avente il contrassegno “PDL”, per la quale è stato eletto il consigliere Villani, la sig.ra Cinzia Camorali. Il Consiglio procede pertanto alla temporanea sostituzione, ai sensi dell’art. 16-bis della l. 108/68, del consigliere Lavagetto, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere alla sig.ra Cinzia Camorali a far data dalla seduta odierna.

Successivamente l’Assemblea deve esaminare d’ufficio la condizione del consigliere supplente. Rammento, a tal fine, il secondo comma dell’articolo 17 della citata legge elettorale “nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione”. I consiglieri divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (art. 1 del Regolamento interno).

Il presente atto sarà immediatamente pubblicato nel BURERT e trasmesso alla Prefettura di Bologna a riscontro dell’adozione degli adempimenti di legge conseguenti alla notifica del DPCM del 5 agosto 2013 ex art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 235 del 2012.

Invito la consigliera Camorali, se presente, a prendere posto tra gli altri consiglieri.

(entra la consigliera Camorali)

* * * *

AV/dn

LA PRESIDENTE

f.to *Palma Costi*

I SEGRETARI

f.to *Roberto Corradi - Gabriella Meo*

10 settembre 2013

È copia conforme all'originale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM

(Anna Voltan)
A. Voltan

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



0035942-10/09/2013-ALRER